

COMPENSAZIONE IVA: NUOVE REGOLE DAL 2010

Le disposizioni introdotte dal decreto legge 78/2009 per rendere più rigorosi i controlli finalizzati al contrasto delle **compensazioni illecite**, avranno effetto dal 1° gennaio 2010, anche per evitare **disparità di trattamento** per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno.

Per contrastare gli abusi e gli illeciti utilizzi di crediti inesistenti e contemporaneamente innalzare la soglia massima annua di utilizzo di crediti in compensazione, l'articolo 10 del d.l. 78/2009 introduce un **meccanismo preventivo di controllo**, dettando le modalità operative cui devono attenersi i contribuenti che effettuano **compensazioni** di crediti IVA per importi superiori a 10mila euro annui.

E' innanzitutto stabilito che la compensazione può essere effettuata a partire dal **giorno 16** del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'**istanza infrannuale** da cui emerge il credito.

La dichiarazione, inoltre, deve aver ottenuto il **visto di conformità** da un professionista abilitato. In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi **firma la relazione di revisione** che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione.

Le **false attestazioni** sono punite con la sanzione da 258 a 2.582 euro e, nel caso in cui l'illecito si ripettesse o fosse particolarmente grave, è prevista la segnalazione agli organi competenti per ulteriori provvedimenti.

Per evitare che il contribuente debba aspettare a lungo prima di poter utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione annuale, la norma introduce la possibilità di presentare la dichiarazione annuale **sganciata** dal modello Unico, in forma autonoma, cioè a partire dal **1° febbraio** successivo all'anno d'imposta. La modifica consente di compensare il credito annuale a partire dal 16 marzo.

Inoltre, chi presenterà la **dichiarazione annuale** entro febbraio non sarà tenuto alla trasmissione della comunicazione dati IVA.

Il comma 6 dell'articolo 10 del D.L. 78/2009 prevede inoltre che coloro **che intendono** effettuare versamenti utilizzando in compensazione il credito IVA annuale o il credito relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiore ad € 10.000,00 annui sono tenuti ad **utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizioni dall'Agenzia delle entrate** secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle Entrate. Pertanto non potranno più essere utilizzati, per tali compensazioni, modalità di presentazione dell'F24 telematico diverse, quali quelle in remote Banking.

Perfezionate anche le regole relative alle sanzioni. Viene, infatti, espressamente esclusa la possibilità di avvalersi della **definizione agevolata** per quelle derivanti dall'utilizzo di crediti inesistenti. Pertanto, dopo la manovra estiva 2009, le sanzioni sono dovute, senza alcuno sconto legato a modalità e tempi di pagamento, nella misura minima del 100% fino a un massimo del 200% del credito inesistente utilizzato per la generalità dei casi, nella misura fissa del 200% per gli importi superiori a 50mila euro.

L'articolo 10 del DI 78/2009 precisa infine che, tenuto conto delle esigenze di bilancio dello Stato, un successivo **decreto ministeriale** potrà innalzare, a partire dal 1° gennaio 2010, il tetto massimo annuo di crediti compensabili, portandolo a 700mila euro.

COMPENSAZIONE IVA: NUOVE REGOLE DAL 2010

D.l. 78/2009

Busto Arsizio, 28 ottobre 2009